

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1485-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE PAVAN)

Comunicata alla Presidenza il 9 gennaio 1986

e

TESTO DEGLI ARTICOLI

*approvato in sede redigente, dalla Commissione stessa,
nella seduta antimeridiana del 19 dicembre 1985*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa
per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali
giudiziari ed ai coadiutori

presentato dal **Ministro del Tesoro**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(V. Stampato Camera n. 2685)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera
dei deputati nella seduta del 1° agosto 1985*

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 agosto 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, intende introdurre una sostanziale perequazione fra trattamento di quiescenza degli iscritti alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, e quello in vigore per gli statali e per gli iscritti alle altre casse pensioni amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

I motivi di questo provvedimento derivano dalla necessità di realizzare il risanamento della situazione patrimoniale e quindi far fronte allo squilibrio del conto economico della Cassa pensioni ufficiali giudiziari (già amministrata dagli Istituti di previdenza), come pure di rispondere all'indirizzo generale di riordino uniformando i regimi delle quattro Casse amministrata dalla anzidetta Direzione del tesoro. Il primo dei motivi dà al provvedimento carattere d'urgenza, il secondo quello di giustizia perequativa.

Per perequare, si abbandona il vecchio sistema tabellare (che corrisponde una pensione a cifra fissa per le diverse anzianità di servizio) introducendo il sistema, per la verità più duttile, basato sulla percentualità del trattamento; si adotta cioè il sistema in atto per i dipendenti iscritti alle altre Casse degli istituti di previdenza.

La nuova normativa quindi stabilisce che a partire del 1° gennaio 1983 il trattamento economico contributivo è quello minimo garantito comprensivo della 13^a mensilità e della indennità integrativa speciale. Con ciò si tiene conto del fatto che il trattamento economico degli ufficiali giudiziari e dei coadiutori è formato da due precise parti: un minimo garantito ed un ammontare legato alle operazioni che loro svolgono.

Conseguentemente a questa disciplina, che è contenuta nell'articolo 1, con il secondo articolo si stabilisce come deve essere determinato l'ammontare della pensione che,

come è noto, per tutti i dipendenti pubblici, è formato da un importo rapportato sia all'ammontare del trattamento economico contributivo, diminuito dell'indennità integrativa speciale, sia agli anni di servizio, al quale si aggiunge l'indennità integrativa speciale, uguale per tutti secondo la disciplina in atto in materia per i dipendenti pubblici, regolata dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17.

Per la determinazione dell'ammontare della pensione rapportato al servizio prestato, è prevista una apposita tabella allegata al provvedimento, che si avvicina a quella prevista per i dipendenti statali.

La decorrenza del nuovo sistema è fissata al 1° gennaio 1983.

Con l'articolo 4 viene disciplinata la materia riguardante il trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità, facendo riferimento alla disciplina prevista per i dipendenti dello Stato. Si potrebbe osservare che sarebbe stato più coerente e quindi più perequativo fare riferimento alle norme per i dipendenti degli enti locali, trattandosi di una Cassa appartenente ai medesimi Istituti di previdenza; data però l'urgenza della approvazione del provvedimento, è opportuno accettare questa soluzione per non rinviarlo nuovamente all'altro ramo del Parlamento.

Viene così affrontato anche il problema della cessazione dal servizio per causa riconosciuta per motivi di servizio: con l'articolo 5, infatti, viene aumentato di un decimo il trattamento tabellare. Si prevede inoltre che l'importo della pensione di coloro che sono stati soggetti ad una infermità per causa di servizio ascrivibile alle categorie dall'8^a alla 6^a, non potrà essere inferiore al 50 per cento della retribuzione annua pensionabile. Tale importo non potrà essere inferiore ai due terzi se l'infermità sia ascrivibile invece alle categorie dalla 5^a alla 2^a, ed infine non potrà

essere inferiore al 90 per cento se l'infermità stessa va ascritta alla 1^a categoria.

Nei casi, poi, di reversibilità della pensione di privilegio, con l'articolo 6 viene stabilito che, partendo dal trattamento diretto, si operi una divisione dello stesso in modo che una parte, pari al 50 per cento, venga esonerata per intero, mentre all'altra parte si applichino le percentuali sopra indicate a seconda delle categorie.

Seguendo la disciplina in vigore presso gli Istituti di previdenza (per le altre Casse), viene introdotta una apposita tabella per la determinazione dell'importo lordo della indennità diretta ed indiretta per coloro che vengono a cessare dal servizio senza maturare il diritto alla pensione.

Viene previsto anche un certo adeguamento delle pensioni di coloro che sono stati collocati a riposo entro il 31 dicembre 1982 (e quindi con un trattamento pensionistico determinato secondo la vecchia normativa). L'adeguamento previsto è del 10 per cento, con l'aggiunta dell'1 per cento per ogni anno di servizio utile alla pensione eccedente i quaranta anni. Ciò va ad aggiungersi a quanto già operato con la recente legge 17 aprile 1985, n. 141, «Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti». L'aggiunta dell'1 per cento si rende necessaria in quanto vi è del personale, interessato al provvedimento, che è rimasto in servizio più di 40 anni.

Tutta la normativa proposta porta un significativo miglioramento al trattamento pensionistico e quindi, tenendo anche conto dello squilibrio del conto economico e di quello patrimoniale della Cassa, è necessario garantire un sufficiente finanziamento: ciò è

stato previsto stabilendo che la contribuzione complessiva dovrà essere pari al 28 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 6,50 per cento a carico degli iscritti.

Sono inserite con l'articolo 10 alcune norme che disciplinano la materia del riscatto dei servizi o periodi che possono essere valutati in aggiunta al servizio di diretta contribuzione, facendo riferimento ad una apposita tabella contenente coefficienti in rapporto agli anni di servizio ed all'età; inoltre, all'articolo 11 vi è una norma che dà la possibilità ai coadiutori di riscattare i periodi di servizio non coperti da assicurazioni obbligatorie e quindi non validi a pensione, a condizione che presso gli Uffici giudiziari risulti da apposita documentazione il loro rapporto di lavoro.

Infine viene previsto che per gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori le cessioni del quinto delle retribuzioni siano determinate e concesse secondo la normativa prevista per gli iscritti alle altre Casse degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e cioè con i criteri di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224.

La copertura finanziaria è regolarmente prevista all'articolo 13 del disegno di legge al nostro esame.

Concludendo, l'invito alla approvazione, che vi rivolgo a nome della 6^a Commissione, è conseguente, in quanto il provvedimento contiene norme di particolare favore per le categorie interessate e va nel senso di perequare i diversi trattamenti pensionistici nel settore pubblico.

PAVAN, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

17 dicembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

11 dicembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGETESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua contributiva, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è costituita dal trattamento economico minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

2. Detta retribuzione viene arrotondata di diecimila in diecimila lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire cinquemila.

Art. 2.

Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile è costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'importo dell'indennità integrativa speciale riferita alla stessa data.

Art. 3.

1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione annuo lordo diretto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile risultante dall'articolo precedente, con l'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella A, allegata alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili a pensione.

2. Trova applicazione, nei riguardi delle cessazioni dal servizio di cui al comma pre-

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cedente, il secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'importo annuo della pensione diretta, come sopra determinato, è comprensivo della tredicesima mensilità.

Art. 4.

Nei casi di morte, a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione indiretto o di reversibilità è determinato con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per i dipendenti dello Stato.

Art. 5.

Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione, calcolata a norma del precedente articolo 3, è aumentata di un decimo e in nessun caso può essere inferiore al cinquanta per cento, ai due terzi o al novanta per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermità ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda ovvero alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 6.

1. Nei casi di pensione di reversibilità di privilegio, il trattamento originario diretto è scisso nella parte non eccedente il cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e nell'eventuale parte che lo eccede.

2. La prima parte è reversibile per intero e l'altra secondo le modalità previste dal precedente articolo 4.

3. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto privilegiato che

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

Art. 7.

Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'importo lordo dell'indennità diretta o indiretta una volta tanto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile, con l'applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella *B* unita alla presente legge.

Art. 8.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, è aumentato del 10 per cento, con effetto dal 1° luglio 1987. L'importo risultante è maggiorato dell'un per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta.

Art. 9.

Il contributo complessivo dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è pari al ventotto per cento della retribuzione contributiva definita dall'articolo 1 della presente legge. L'importo del contributo personale è stabilito in misura pari al 6,50 per cento della intera retribuzione annua contributiva, comprensiva della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale.

Art. 10.

Il contributo in una sola volta, dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che ven-

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

gono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile di cui al precedente articolo 2, riferita alla data della domanda, il coefficiente dell'unità tabella C relativo all'età dell'iscritto alla stessa data moltiplicato per il numero di anni ammessi a riscatto.

Art. 11.

1. I coadiutori possono ottenere il riscatto dei servizi non coperti da assicurazione obbligatoria e non altrimenti utili a pensione, prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari.

2. Il contributo è determinato ai sensi del precedente articolo.

Art. 12.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, la determinazione della quota massima cedibile all'ufficiale giudiziario, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al coadiutore, si effettua con i criteri di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva quella definita dal precedente articolo 1, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni a tutto il 31 dicembre 1985 e in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATI

Tabella A

Anni	Coefficiente	Anni	Coefficiente
0	0,23865	21	0,46800
1	0,24456	22	0,48700
2	0,25093	23	0,50700
3	0,25775	24	0,52800
4	0,26502	25	0,55000
5	0,27275	26	0,57627
6	0,28093	27	0,60253
7	0,28956	28	0,62880
8	0,29865	29	0,65507
9	0,30819	30	0,68133
10	0,31819	31	0,70760
11	0,32865	32	0,73387
12	0,33955	33	0,76013
13	0,35091	34	0,78640
14	0,36273	35	0,81266
15	0,37500	36	0,83893
16	0,38800	37	0,86520
17	0,40200	38	0,89146
18	0,41700	39	0,91773
19	0,43300	≥ 40	0,94400
20	0,45000		

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

ALLEGATI

Tabella A

Identica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Tabella B

Anni	Coefficiente	Anni	Coefficiente
0	—	13	1,47264
1	0,08496	14	1,61896
2	0,17464	15	1,77000
3	0,26904	16	1,92576
4	0,36816	17	2,08624
5	0,47200	18	2,25144
6	0,58056	19	2,42136
7	0,69384	20	2,59600
8	0,81184	21	2,77536
9	0,93456	22	2,95944
10	1,06200	23	3,14824
11	1,19416	24	3,34176
12	1,33104	25	3,54000

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Tabella B

Identica.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Tabella C

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
≤ 20	0,06047	43	0,16225
21	0,06490	44	0,16667
22	0,06932	45	0,17110
23	0,07375	46	0,17552
24	0,07817	47	0,17995
25	0,08260	48	0,18437
26	0,08702	49	0,18880
27	0,09145	50	0,19322
28	0,09587	51	0,19765
29	0,10030	52	0,20207
30	0,10472	53	0,20650
31	0,10915	54	0,21092
32	0,11357	55	0,21535
33	0,11800	56	0,21977
34	0,12242	57	0,22420
35	0,12685	58	0,22862
36	0,13127	59	0,23305
37	0,13570	60	0,23747
38	0,14012	61	0,24190
39	0,14455	62	0,24632
40	0,14897	63	0,25075
41	0,15340	64	0,25517
42	0,15782	≥ 65	0,25960

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Tabella C

Identica.